

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Richiamate,

le seguenti norme federali:

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 04 dicembre 2015 (OPSR);
- Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (Ordinanza sui prodotti chimici – OPChim)
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif)
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico dei rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif)
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati del 26 agosto 1998 (OSiti);
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 05 luglio 2000 (OIB);
- Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OSOAn);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14. gennaio 1998 (ORSAE);
- Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA);
- Aiuto all'esecuzione "Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani" del 2018 dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

le seguenti norme cantonali:

- Legge d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 02 aprile 1975 (LALIA);
- Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);
- Legge d'applicazione dell'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti animali del 23 giugno 2004;
- Piano di gestione dei rifiuti (PGR) del 27 novembre 2018;
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (il Regolamento d'applicazione è stato abrogato);
- Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LOrP)
- Direttive della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo concernenti le misure per la raccolta separata ed il riciclaggio dei rifiuti del 21 dicembre 2001;
- Legge concernente l'istituzione dell'azienda cantonale dei rifiuti del 24 marzo 2004 (LACR);
- Regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR);
- Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- Direttive cantonali per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012;
- Direttive cantonali per il compostaggio a bordo campo del gennaio 2012.

la seguente norma comunale:

- Il Regolamento comunale di Capriasca approvato dal Consiglio comunale in data 26 settembre 2016.

Il Consiglio comunale di Capriasca dispone quanto segue:



I. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

- ¹ Il presente regolamento stabilisce i principi, le condizioni e le modalità di gestione dei rifiuti sul territorio giurisdizionale del Comune di Capriasca, nonché il relativo finanziamento.
- ² Esso precisa le competenze del Municipio, gli obblighi dei cittadini e fissa le modalità di riscossione delle tasse.
- ³ Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

Art. 2 Principi

- ¹ La gestione dei rifiuti deve prendere in considerazione ogni misura utile per il loro riutilizzo, la riduzione e il riciclaggio. In particolare, occorre creare le condizioni quadro favorevoli per ridurre i rifiuti non riutilizzabili, per incrementare e ottimizzare la raccolta separata dei rifiuti che possono essere riciclati o di cui è auspicabile uno speciale smaltimento.
- ² Il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.
- ³ Il Municipio collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per il riutilizzo, lo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti. Il Municipio garantisce un servizio di raccolta equamente distribuito su tutto il territorio comunale in particolare per i rifiuti solidi urbani RSU, per le raccolte separate e per gli scarti vegetali da giardini.

Art. 3 Competenza

- ¹ Il Comune organizza su tutto il territorio giurisdizionale la gestione dei diversi servizi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani.
- ² L'attuazione del presente regolamento compete al Municipio, che a questo scopo emana le necessarie ordinanze di applicazione.
- ³ Il Municipio può svolgere i suoi compiti in collaborazione con altri Comuni o affidando parzialmente o totalmente l'attuazione dei suoi compiti a terzi.
- ⁴ Il Municipio può rifiutarsi di effettuare l'evacuazione di ingenti quantitativi di rifiuti provenienti da attività commerciali, artigianali, industriali e agricole. In questi casi gli utenti devono rivolgersi direttamente ai servizi pubblici e privati preposti, assumendosi i relativi costi.

Art. 4 Categorie di rifiuti, definizioni

- ¹ Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. Sono pure rifiuti urbani i residui di scopatura e di pulizia in generale delle strade, delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico e delle rive dei corsi d'acqua; il contenuto dei cestini e i rifiuti delle scuole e degli uffici pubblici.
Sono considerati rifiuti urbani:
 - a) rifiuti solidi urbani: sono rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
 - b) rifiuti solidi urbani ingombranti: sono rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
 - c) raccolte separate: sono rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.
- ² Sono rifiuti industriali o aziendali i rifiuti provenienti da imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.
- ³ Sono rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).



Art. 5 Compiti del Comune

- ¹ Il Comune organizza lo smaltimento dei rifiuti in modo tale che sia flessibile, economicamente sostenibile, coerente con il principio di causalità, rispettoso dell'ambiente, della salute e del decoro cittadino.
- ² Collabora con gli attori economici per promuovere questi stessi obiettivi anche nei settori commerciali, artigianali e industriali.
- ³ Organizza, sulla scorta dell'Aiuto all'esecuzione "Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani" del 2018 dell'Ufficio federale dell'ambiente, una contabilità analitica dei costi legati alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti. Annualmente viene verificata l'evoluzione dei costi imputabili con l'obiettivo di assicurare, tramite le tariffe, un grado di copertura ottimale.
- ⁴ Informa e coinvolge regolarmente l'utenza in merito alle strutture e ai servizi esistenti per la riduzione, il riutilizzo, la raccolta separata e il riciclaggio dei rifiuti e sulle conseguenze del loro smaltimento illegale.
- ⁵ Promuove autonomamente o in collaborazione con l'Azienda cantonale rifiuti (ACR) e con le associazioni attive sul territorio delle campagne di sensibilizzazione e delle azioni particolari legate al tema dei rifiuti quali ad esempio, mercatini dell'usato, campagne contro il "littering", azioni nelle scuole e simili.
- ⁶ Provvede direttamente alla sistemazione e alla vuotatura regolare dei cestini per i rifiuti nelle aree pubbliche, nei punti panoramici e nelle aree di svago. Nel limite del possibile incentiva anche in questo ambito la raccolta separata. I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente alla raccolta occasionale di rifiuti di piccole dimensioni e non possono in alcun caso essere utilizzati per smaltire i rifiuti domestici (RSU) o di altro tipo.
- ⁷ Promuove la raccolta e la valorizzazione degli scarti vegetali e della biomassa. In particolare, favorisce, dove possibile, il compostaggio individuale e promuove l'organizzazione di una filiera per la valorizzazione di questi rifiuti.

Art. 6 Doveri dei detentori di rifiuti e degli utenti

- ¹ I rifiuti solidi urbani e i rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati al servizio di raccolta organizzato dal Comune e ai punti di raccolta, secondo le modalità indicate dal Municipio.
- ² Le raccolte separate vanno consegnate nei centri o ai servizi di raccolta, secondo le modalità designate dal Municipio. Le raccolte separate non possono essere mischiate tra di loro o con altri rifiuti.
- ³ Quando il detentore (privato o azienda) produce rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alle economie domestiche (rifiuti urbani di qualsiasi categoria), il Municipio può obbligarlo a smaltirli tramite il servizio comunale, sulla base di specifiche disposizioni tecniche, o direttamente presso un'impresa autorizzata. Il Municipio deve essere preventivamente informato.
- ⁴ I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a proprie spese, secondo le vigenti prescrizioni federali e cantonali.
- ⁵ I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.
- ⁶ In casi eccezionali il Municipio può dispensare il detentore, in grado di smaltire idoneamente i rifiuti con mezzi propri o tramite servizi autorizzati, dall'obbligo della consegna al servizio comunale. Questa autorizzazione deve essere rinnovata di anno in anno. In questi casi la tassa annua è determinata di volta in volta.
- ⁷ È vietato immettere i rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni. È proibito abbandonare rifiuti di ogni natura (littering) così come l'incenerimento degli stessi.
- ⁸ Il Municipio, in casi eccezionali, può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio, obbligando l'utente a provvedere autonomamente con determinate modalità e secondo le prescrizioni vigenti.
- ⁹ Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità tutte le informazioni che vengono loro richieste sul tipo e la quantità dei rifiuti prodotti così come sulle modalità del loro smaltimento.



- ¹⁰ Per garantire il decoro e l'igiene, nel caso in cui i contenitori o i punti di raccolta per i rifiuti separati siano colmi, l'utente deve portare il materiale in altri punti con disponibilità residua o presso gli ecocentri del Comune.

II. Organizzazione della raccolta

Art. 7 Raccolta dei rifiuti urbani

- ¹ Il Municipio stabilisce, tramite Ordinanza d'applicazione, il giro, le modalità e la frequenza di raccolta dei rifiuti urbani nel Comune. La raccolta viene eseguita lungo le strade pubbliche ed eccezionalmente in quelle private, laddove puntualmente stabilito, tramite appositi imballaggi o contenitori secondo le disposizioni emanate dal Municipio.
- ² Se per motivi legati alle caratteristiche della strada di accesso, alle dimensioni dell'automezzo in dotazione per il servizio di raccolta oppure a dei problemi di viabilità per singole zone o proprietà che non risultassero facilmente raggiungibili, nonché per ragioni organizzative e gestionali del servizio, gli utenti interessati possono essere tenuti a depositare i rifiuti nel luogo più idoneo, più vicino al percorso dell'automezzo o presso i centri di raccolta appositamente istituiti e secondo le modalità fissate dal Municipio.
- ³ Il Municipio può estendere il servizio di raccolta lungo le strade private quando ciò sia giustificato dalla quantità di rifiuti prodotti nella zona interessata e siano date le premesse tecniche di transito e di manovra dell'automezzo e se questo non comporti pregiudizio per lo svolgimento generale del servizio stesso.
- ⁴ Nelle zone munite di contenitori centralizzati di raccolta per i rifiuti urbani il Municipio darà l'indicazione del contenitore assegnato ai singoli utenti.
- ⁵ Il Municipio definisce le ubicazioni dei contenitori o punti di raccolta di uso pubblico e se ne assume i costi di acquisto, posa, pulizia e manutenzione.
- ⁶ Il Municipio stabilisce nell'Ordinanza di applicazione per quali raccolte separate è eventualmente previsto un giro di raccolta specifico e quali rifiuti devono essere consegnati nei centri di raccolta e agli ecocentri. Esso stabilisce anche le disposizioni per l'utilizzo degli ecocentri e dei piccoli centri di raccolta separata così come per la raccolta e la consegna dei rifiuti solidi urbani ingombranti.
- ⁷ I servizi di raccolta e consegna dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi particolari o di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

Art. 8 Scarti vegetali e biomasse

- ¹ Il Municipio organizza per gli scarti vegetali da giardini almeno 3 punti di raccolta ripartiti sul territorio comunale, le piazze di raccolta potranno essere aperte ad orari differenziati per contenere i costi. I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato degli scarti vegetali e degli scarti organici da economie domestiche.
- ² Possono essere consegnati, tramite il servizio di raccolta o la piazza di raccolta comunale, unicamente i seguenti tipi di scarti vegetali: legname proveniente dal taglio d'alberi e dal giardinaggio, fogliame e erba. È vietato consegnare scarti organici di cucina o neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA.
- ³ Il Municipio regola, mediante un'apposita Ordinanza e tenendo conto dei principi enunciati all'art. 2 il compostaggio, la raccolta e la consegna degli scarti vegetali da giardini, e delle altre biomasse valorizzabili che vengono prodotte sul territorio cittadino dai privati, enti e aziende, commerci e servizi, nell'agricoltura, nella selvicoltura, nella viticoltura, ecc.

Art. 9 Utenti autorizzati

- ¹ Riservati eventuali accordi con altri Comuni, enti o autorizzazioni per singoli casi particolari, i servizi e le infrastrutture di raccolta organizzati dal Comune possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o con sede a Capriasca.
- ² I rifiuti che non sono stati prodotti sul territorio del Comune non possono essere smaltiti tramite questi servizi e queste infrastrutture.



Art. 10 Imballaggi, contenitori e esposizione

- ¹ I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere esposti unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta.
- ² Il Municipio stabilisce tramite Ordinanza gli imballaggi autorizzati, le modalità di acquisto, di esposizione e il tipo di contenitori autorizzati.
- ³ Per stabili abitativi con 4 o più appartamenti, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali e alberghi che producono un volume di rifiuti maggiore di 700 litri alla settimana così come per le industrie, il Municipio può ordinare la posa di appositi contenitori per le varie tipologie di rifiuti i cui costi di acquisto e manutenzione sono a carico dei privati. A fronte di particolari situazioni, il Municipio può ordinare la posa di ulteriori contenitori.
- ⁴ Sui contenitori pubblici è vietata l'affissione di qualsiasi tipo di manifesto, come pure le scritture non pertinenti al servizio di raccolta.
- ⁵ I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente alla raccolta occasionale di rifiuti di piccole dimensioni e non possono in alcun caso essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti/centri di raccolta. Per evitare il littering il Municipio garantisce un numero adeguato di cestini pubblici, inclusi cestini per la raccolta degli escrementi dei cani, sul territorio comunale.

Art. 11 Rifiuti esclusi dalla raccolta

- ¹ I seguenti tipi di rifiuti sono esclusi dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani e dalle eventuali raccolte di rifiuti ingombranti:
 - apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
 - apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
 - sostanze chimiche, colle e leganti, idrocarburi e olii;
 - le soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile o esplosivo;
 - veicoli da rottamare e loro componenti;
 - rifiuti edili, terra, sassi e fanghi, materiali di scavo e demolizione;
 - cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria; le pelli, le budella, il sangue, le ossa e in genere i residui della macellazione;
 - sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
 - i residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
 - i materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
 - residui di olii, di grassi, i liquidi e i fanghi di ogni genere;
 - polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;
 - i fanghi provenienti dalle vuotature di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
 - gli pneumatici;
 - le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
 - i residui dei bagni di sviluppo fotografico;
 - i residui dei bagni galvanici e di zincatura;
 - le emulsioni e le miscele bituminose;
 - i pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
 - medicinali, termometri al mercurio, siringhe, residui infetti;
 - carboni, scorie e altri rifiuti derivanti dalla pulizia di camini e caldaie;
 - taniche o bombole con idrocarburi, prodotti infiammabili o gas in pressione.
- ² I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani, ma devono essere raccolti separatamente e consegnati nei punti di vendita, o negli appositi punti di raccolta.
- ³ In caso di dubbio l'utente, prima di esporre o consegnare i rifiuti, ha il dovere d'informarsi presso il proprio fornitore sulle modalità di smaltimento oppure consultare i servizi cantonali, l'azienda cantonale dei rifiuti o i servizi del Comune.



Art. 12 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale

- ¹ I rifiuti esclusi dal servizio comunale di raccolta devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative federali e cantonali vigenti.
- ² Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni delle competenti autorità cantonali, comunali e consortili.
- ³ Il Municipio può organizzare la raccolta separata o dei punti di consegna per modeste quantità di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

Art. 13 Manifestazioni ed eventi organizzati sul suolo pubblico

Per manifestazioni ed eventi organizzati sul suolo pubblico che necessitano dell'autorizzazione, il Municipio ha la facoltà di sensibilizzare sull'uso di bicchieri e stoviglie riutilizzabili multiuso, oppure monouso compostabili o riciclabili.

Si chiede inoltre all'organizzatore di separare correttamente i rifiuti per tipologie come prescritto dall'art. 4.

Il Municipio riscuote una tassa a copertura delle spese relative al servizio di raccolta, di separazione e di smaltimento dei rifiuti generati dalla manifestazione (art. 16, cpv 4).

III. Tasse di utilizzazione

Art. 14 Prelievo delle tasse

- ¹ Per la gestione dei rifiuti è prelevata una tassa base annuale e delle tasse causali in base al volume o al peso effettivo dei rifiuti solidi urbani, degli scarti vegetali e dei rifiuti ingombranti smaltiti. Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla scorta dei consuntivi e dei preventivi.
- ² La tassa base annuale è dovuta indipendentemente dall'esposizione o meno di rifiuti, riservate eventuali eccezioni decise dal Municipio.
- ³ La tassa base annua serve al finanziamento dei costi fissi di gestione, segnatamente: raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate, amministrazione, personale, informazione, investimenti, sensibilizzazione e per altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.
- ⁴ La tassa base è differenziata per persone singole e per economie domestiche con 2 o più persone. Per le categorie restanti (esercizi pubblici, alberghi, attività economiche, case secondarie e altre, vedi art. 15 cpv. 2) viene fissata una tassa base differenziata per categoria.
- ⁵ Soggiacciono al pagamento della tassa tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune di Capriasca, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie (ad esclusione di quelli citati all'art. 15 cpv. 2 lett. j) proprietari Capriaschesi di casa primaria e secondaria). L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.
- ⁶ Il Municipio fattura la tassa base al proprietario dell'immobile o, in alternativa, all'inquilino; immobili o unità abitative sfitte e/o inabitate sono soggette alla tassa base.
- ⁷ La tassa base è dovuta dal momento in cui viene concesso il permesso di abitabilità dell'edificio, indipendentemente dall'occupazione effettiva, totale o parziale, dell'immobile stesso.
- ⁸ In caso di trapasso di proprietà nel corso dell'anno la tassa non sarà rifiuta al precedente proprietario, nemmeno pro-rata e continuerà il suo effetto fino alla scadenza dell'anno. È emessa la tassa pro-rata nei casi in cui la mutazione di proprietà avviene prima della sua emissione.
- ⁹ La tassa sul quantitativo è determinata, entro i limiti stabiliti dal Cantone, in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).
- ¹⁰ La tassa sul quantitativo è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante Ordinanza.



¹¹ Il Municipio disciplina tramite Ordinanza l'esenzione, tutto o in parte, della tassa base come pure la concessione di altre facilitazioni quali l'attribuzione di un numero congruo gratuito di sacchi ufficiali a nuclei famigliari con figli piccoli o con persone incontinenti.

Art. 15 Ammontare della tassa di base

¹ Tutte le tasse di seguito sono indicate senza IVA, la quale va quindi aggiunta;

²

- a) La tassa base per le persone singole è stabilita tra fr. 60.-- e fr. 110.-- annui.
- b) La tassa base per le economie domestiche composte da 2 o più persone è stabilita tra fr. 70.-- e fr. 140.-- annui.
- c) La tassa base per gli esercizi pubblici è stabilita tra fr. 100.-- e fr. 200.-- annui, ai quali è aggiunta una tassa per posto a sedere stabilita tra fr. 3.-- e fr. 10.--, i posti a sedere situati all'esterno contano per 0,5.
Per strutture gestite da associazioni non a scopo di lucro, oppure per strutture poste in luoghi non raggiungibili dalla clientela con veicoli o ad apertura stagionale (ad esempio agriturismi, alpi, capanne, ecc.) i posti a sedere situati all'interno contano per 0,5, mentre quelli all'esterno per 0,25.
- d) La tassa base per alberghi, affittacamere, B&B e altre strutture simili è stabilita tra fr. 100.-- e fr. 200.-- annui, ai quali è aggiunta una tassa per posto letto stabilita tra fr. 5.-- e fr. 20.--.
Per strutture gestite da associazioni non a scopo di lucro, oppure per strutture poste in luoghi non raggiungibili dalla clientela con veicoli o ad apertura stagionale (ad esempio agriturismi, alpi, capanne, ecc.) i posti letto situati all'interno contano 0,5.
- e) La tassa base per campeggi e strutture simili è stabilita tra fr. 10.-- e fr. 30.-- annui per ogni posto tenda o camper.
- f) la tassa base per piccole attività economiche (un'unità lavorativa) è stabilita tra fr. 40.00 e fr. 150.00 annui. Le attività svolte al proprio domicilio beneficiano di una riduzione della tassa pari al 50%¹.
- g) La tassa base per piccole/medie attività economiche (aziende, artigiani, negozi e altri con meno di 10 unità lavorative) è stabilita tra fr. 80.-- e fr. 300.-- annui.
- h) La tassa base per grandi attività economiche (aziende, artigiani, negozi e altri con più di 10 unità lavorative) è stabilita tra fr. 150.-- e fr. 600.-- annui.
- i) La tassa base per depositi e magazzini a sé stanti è stabilita come segue:
 - per magazzini inferiori ai 100 m² tra fr. 70.-- e fr. 150.-- annui.
 - per magazzini superiori ai 100 m² tra fr. 35.-- e fr. 75.-- annui per ogni 50 m² di superficie utile.
- j) La tassa base per case secondarie e case sui monti è stabilita tra fr. 70.-- e fr. 140.-- annui. In caso di residenza primaria e secondaria nel Comune, è prelevata unicamente la tassa per la residenza primaria.
- k) La tassa base per istituti scolastici non comunali, scuole private, istituti di cura e simili o altri casi non contemplati alle lettere precedenti viene decisa di volta in volta dal Municipio da un minimo di fr. 50.-- ad un massimo di fr. 2000.--.

Art. 16 Ammontare delle tasse causali

¹Il Municipio determina, mediante specifica Ordinanza, le tasse causali (IVA inclusa) per le seguenti categorie.

²Rifiuti solidi urbani

La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).

Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza.



Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.

³ Scarti vegetali

- ogni economia domestica potrà ritirare in Cancelleria comunale una tesserina del costo da fr. 5.-- a fr. 10.-- che permette lo smaltimento annuale da 20 a 30 sacchi da 200 l, previa consegna ad uno dei centri di raccolta predisposti. Oltre questo quantitativo verrà riscossa una tassa su ogni sacco consegnato di fr. 2-6 per sacco di 200 l definita tramite Ordinanza municipale.

Il Municipio, si riserva in via di Ordinanza di obbligare i grossi produttori di scarti vegetali, ad esempio i giardinieri professionisti, a consegnarli direttamente presso l'impianto di compostaggio designato dal Municipio o altro centro scelto dall'utente.

⁴ Rifiuti ingombranti

- piccole quantità di ingombranti fino a 2 mc: gratuiti;
- medie quantità di ingombranti da 2 mc a 5 mc: da fr. 5.-- a fr. 10.-- al mc;
- grandi quantità di ingombranti, superiori a 5 mc, fatturati secondo il costo reale applicato dall' ditta designata impresa di smaltimento autorizzata dal Municipio alla raccolta o altra ditta scelta dall'utente.

⁵ Manifestazioni particolari

Qualora la manifestazione generasse costi supplementari (per esempio giri supplementari per la raccolta dei sacchi o pulizia extra di strade o altro da parte degli impiegati comunali) il Municipio deciderà una tassa causale per la copertura dei costi supplementari da un minimo di fr. 50.-- ad un massimo di fr. 10'000.-- per manifestazioni non a scopo di lucro il Municipio potrà soprassedere dalla raccolta di tale tassa.

Art. 17 Determinazione delle tasse

¹ Le tasse sono calcolate in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi per la gestione dei rifiuti del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini. Il Municipio adegua periodicamente, tramite Ordinanza, le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

² La tassa secondo i criteri stabiliti all'art. 15 è determinata, per le economie domestiche, tenuto conto dello stato al 30 novembre dell'anno dell'imposizione. Per tutte le altre categorie, la tassa è determinata tenuto conto dello stato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'imposizione.

Art. 18 Procedura d'incasso

¹ La tassa base deve essere pagata entro 30 giorni dalla data della sua notifica. A decorrere da questo termine è calcolato un interesse di mora pari a quello applicato nel caso del pagamento tardivo delle imposte comunali.

² Tutte le bollette definitive costituiscono titolo esecutivo dalla data della loro crescita in giudicato.

³ In caso di mancato pagamento entro i termini assegnati, il Municipio procederà all'incasso della tassa per via esecutiva, maggiorato delle spese e degli interessi di mora.

Art. 19 Rimedi di diritto

¹ Contro l'ammontare delle tasse ogni utente può presentare reclamo scritto al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica.

² Contro la decisione del Municipio sul reclamo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge organica comunale e dalla Legge di procedura per le cause amministrative.

³ Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.



IV. Norme esecutive finali

Art. 20 Salvaguardia dell'area pubblica (littering)

- ¹ È vietato qualsiasi comportamento contrario alla salvaguardia dell'area pubblica (littering).
- ² In particolare, è vietato lordare il suolo pubblico con:
 - sostanze organiche e non, in particolare se le stesse arrecano un danno alla pavimentazione (quali acidi, liquidi, olii, o simili);
 - imballaggi per cibo o bevande e ogni altro rifiuto (quali bottiglie, lattine, bicchieri, tovaglioli, ecc.), provenienti da fast food, da esercizi alberghieri e della ristorazione, dai take away o da grandi magazzini;
 - riviste e giornali (inserti pubblicitari compresi), fogli, involucri di carta o cartone, volantini, opuscoli e ogni altro genere di rifiuto cartaceo, intero o a pezzi;
 - sacchetti, fazzoletti, mozziconi di sigarette, chewing-gum, resti di cibo e altri piccoli rifiuti.
- ³ È vietato imbrattare con vernici, spray o simili (tags), nonché con volantini, adesivi o altro, gli arredi urbani, gli edifici, le strade, piazze, fontane, cancellate, la segnaletica stradale, i monumenti, cestini, pali, ecc.
- ⁴ Gli organizzatori di manifestazioni sono chiamati a rispettare il codice di comportamento per punti vendita alimentari e organizzatori di eventi pubblicato dall'Unione delle Città Svizzere e dall'Organizzazione per i problemi della manutenzione delle strade, la depurazione delle acque usate e l'eliminazione dei rifiuti (2006/2010).
- ⁵ La pratica della promozione mediante il sistema del volantinaggio deve essere limitata allo stretto necessario per il conseguimento dello scopo.

Art. 21 Provvedimenti e misure d'esecuzione

- ¹ Il Municipio adotta i provvedimenti necessari per rendere esecutivo il presente Regolamento. Esso esercita inoltre le competenze previste dagli articoli 107 cpv. 2 lett. b) LOC e 24 RALOC e in generale è autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).
- ² Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.
- ³ Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.
- ⁴ Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.
- ⁵ Il Municipio informa la popolazione e gli utenti con avvisi agli albi, circolari, prospetti, manifesti e con ogni altro mezzo idoneo per conseguire gli scopi perseguiti dal presente Regolamento.

Art. 22 Sanzioni

- ¹ Le infrazioni al presente Regolamento sono punite con una multa applicata dal Municipio, riservata l'azione per danni e la querela penale.
- ² L'ammontare della multa è stabilito a seconda della gravità dell'infrazione fino ad un massimo di fr. 10'000.-- conformemente agli art. 145 e seguenti della Legge organica comunale, riservate le Leggi speciali.

Art. 23 Basi legali

- ¹ Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento fanno stato le Leggi federali e cantonali vigenti e applicabili al caso.
- ² Il Municipio è autorizzato a prendere le necessarie misure a tutela dell'ambiente, dell'igiene e del decoro in ossequio alle disposizioni vigenti.



Art. 24 Entrata in vigore

¹ Dopo l'approvazione da parte della Sezione degli enti locali del Dipartimento delle istituzioni, il Municipio fissa tramite Ordinanza l'entrata in vigore del presente Regolamento.

² Ogni norma precedente incompatibile con il presente Regolamento è abrogata.

Approvato dal Consiglio comunale di Capriasca, con risoluzione no. 10 del 17 settembre 2019.

Per il Consiglio comunale

Graziano Mini, **Presidente**

Davide Conca, **Segretario**

Vittorio Bortone e Nadia Scalmanini, **Scrutatori**

Il Municipio di Capriasca certifica che il presente Regolamento è stato esposto agli albi comunali, a norma di Legge, per 45 giorni (art. 75 LOC), dal 19 settembre al 22 ottobre 2019.

Per il Municipio

Andrea Pellegrinelli, **Sindaco**

Davide Conca, **Segretario**

Questo Regolamento è stato approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali con risoluzione n° 229-RE-15281 dell'8 ottobre 2019.

¹Modifica dell'art. 15 cpv. 2 let. f) approvata con risoluzione n° 8 del 26.04.2022 del Consiglio comunale. Pubblicata agli albi comunali, a norma degli artt. 75, 187 LOC e 44 RALOC, dal 6 maggio al 7 giugno 2022. Approvata dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali con risoluzione n° 3420 del 02.08.2022.